

simo della pena stabilita per la contravvenzione stessa, oltre le eventuali spese del procedimento, fermo l'obbligo di rendere saldo o boscoso il terreno dissodato o diboscato in contravvenzione alle leggi entro il termine di diciotto mesi dalla data della conciliazione avvenuta.

Dopo la seconda recidiva i contravventori sono esclusi da ulteriori conciliazioni.

Art. 2.

Non avvenendo entro il termine di cui all'art. 1, la conciliazione, i verbali di contravvenzione saranno rimessi avanti l'autorità giudiziaria per l'ulteriore corso di giustizia.

Art. 3.

Il Governo del Re è incaricato di emanare le disposizioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Disposizione transitoria.

Art. 4.

Si applicano le disposizioni della presente legge anche alle contravvenzioni forestali pendenti alla data della pubblicazione della legge stessa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 19 luglio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

F. COCCO-ORTU.

Visto, Il guardasigilli: GALLO.

Il numero 389 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di L. 70,000 sul bilancio di previsione 1906-907 del Ministero d'Agricoltura, industria e commercio per dare esecuzione alla convenzione approvata con legge 29 settembre n. 1904, n. 572.

Art. 2.

Per l'applicazione delle disposizioni derivanti dalla convenzione richiamata nell'articolo precedente il Governo del Re si servirà del personale a sua disposizione, incaricherà quello delle Associazioni contro gli infortuni e sussidiariamente, ove occorra, provvederà con personale provvisorio.

Entro l'esercizio corrente esso presenterà una relazione sull'impiego dei fondi accordati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 19 luglio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

F. COCCO-ORTU.
A. MAJORANA.

Visto, Il guardasigilli: GALLO.

Il numero 382 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il termine indicato nell'art. 1 della legge 30 luglio 1896, n. 344, è prorogato di un anno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 19 luglio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, Il guardasigilli: GALLO.

Il numero 350 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 24 dicembre 1904, n. 689;

Sentita la Commissione istituita con Nostro decreto del 29 gennaio 1905 in esecuzione dell'art. 9 della predetta legge;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il regolamento per la ispezione degli istituti pubblici e privati d'istruzione elementare, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni non conformi a quelle contenute nel regolamento approvato col presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1906.

VITTORIO EMANUELE.

SIDNEY SONNINO.
P. BOSELLI.

Visto, Il guardasigilli: E. SACCHI.

REGOLAMENTO per la ispezione degli istituti pubblici e privati d'istruzione elementare.

TITOLO I.

Nomine e promozioni degli ispettori e delle ispettrici per la istruzione elementare e sub-elementare.

Art. 1.

La nomina degli ispettori e delle ispettrici per l'istruzione elementare e sub-elementare pubblica o privata si fa soltanto in seguito a concorso per titoli ed esame.